

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE TECNICA, DEGLI ALLESTIMENTI DELLA "CASA DEI CANTAUTORI" IN GENOVA

CHIARIMENTO N. 2

Richiesta di chiarimenti del 17/10/2018

Relativamente all'avviso in oggetto si chiede cortesemente di chiarire quanto di seguito descritto:

1) una volta consegnata la manifestazione d'interesse con indicazione del raggruppamento e del capogruppo, è possibile in sede di invito cambiare i ruoli all'interno del gruppo indicato sostituendo il nominativo del capogruppo con uno dei mandanti precedentemente indicati (facente già parte del raggruppamento proposto)?

2) nel caso specifico riguardante il nostro raggruppamento, il capogruppo indicato (in possesso di tutti i requisiti richiesti) è un docente universitario, ma anche un consulente a contratto per la mandataria del raggruppamento. Può essere assimilato ad un lavoratore dipendente e pertanto trasferire le sue competenze alla ditta in modo da indicare la stessa quale capogruppo? Facciamo presente che la suddetta ditta ha iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti a quelle che eseguirebbe nell'appalto in caso di aggiudicazione.

3) nel caso non fosse possibile l'opzione richiesta nella domanda nr.2, può essere indicato come capogruppo un altro professionista (sempre facente parte del raggruppamento indicato) che possa soddisfare i requisiti richiesti dal bando per "avvalimento" (come da art.89 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50), avvalendosi in tal modo delle capacità del soggetto attualmente indicato come capogruppo, fermo restando che quest'ultimo resti nel raggruppamento?

4) In caso di aggiudicazione dell'appalto verrà stipulato tra le parti un primo contratto relativo alla progettazione e successivamente un secondo contratto relativo alla direzione tecnica (in caso di attivazione della prestazione opzionale di direzione tecnica) ?

Risposta del 22/10/2018

Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti pervenuta in data 17 ottobre 2018 relativa all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

1) E' possibile ai sensi dell'art. 48 comma 19-ter del d.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. (il "Codice") la sostituzione del capogruppo esclusivamente nelle fattispecie e alle condizioni previste dall'art. 48 commi 17, 18 e 19 del Codice.

2) Si rinvia a quanto indicato al precedente punto 1.

- 3) Si rinvia a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 fermo restando, inoltre, che per quanto attiene ai requisiti relativi a titoli di studio e professionali, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste, fattispecie non compatibile con la presente procedura, nella quale le prestazioni principali non sono subappaltabili e, in caso di raggruppamento, devono necessariamente essere eseguite dal mandatario.
- 4) L'attivazione dell'opzione presuppone la attivazione di un nuovo contratto purtuttavia sempre con lo stesso operatore economico aggiudicatario del contratto originario.

F.to il RUP
dott. Marco Segni